TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 24

R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 23

L'assessore che chiamato a prestare servizio, non si presenta, senza giustificato motivo, puo' essere, con decreto motivato del presidente della Corte d'assise, condannato al pagamento di una somma da L. 200 a L. 2000, a favore della Cassa delle ammende, e alle spese della sospensione o del rinvio cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni stabilite dalla legge.

Il decreto puo' essere revocato dallo stesso presidente della Corte d'assise se il condannato, entro 15 giorni dalla notificazione, a pena di decadenza, dimostra di essersi trovato nella impossibilita' di presentarsi.

Versione in vigore dal 28 novembre 1935, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento delle Corti di assise
Estremi	Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-delle-corti-di-assise/art-24-r-decreto-23-marzo-1931-n-249-art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it